

Massima numero 164 del 15 settembre 2021

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da AEMME.A S.r.l. – Indagine di mercato per la concessione del servizio bar presso la sala convegno del Centro Addestramento Aeronavale M.M. e del servizio bar, mensa, paninoteca e attività ludico/ricreative presso lo stabilimento Elioterapico M.M. ufficiali di Taranto – San Vito. Importo a base di gara euro: 150.000,00. S.A.: Ministero della Difesa- Stato Maggiore M.M., Comando in Capo squadra Navale Maricentadd Taranto. PREC 155/21/S

Riferimenti normativi: Art. 97, comma 5, d.lgs. 50/2016 e s.m.i

Parole chiave:

1. Offerte anomale - Giudizio circa l'anomalia o l'incongruità dell'offerta - Costituisce espressione di discrezionalità tecnica- Sindacabile dall'Autorità solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale

2. Offerte anomale - Giudizio di verifica dell'anomalia – Mancata richiesta di giustificativi su alcune voci di costo – Irrilevanza laddove la stazione appaltante abbia effettuato una valutazione complessiva dell'affidabilità e sostenibilità dell'offerta

1. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza e dell'Autorità, le valutazioni della stazione appaltante in ordine all'anomalia e/o alla congruità dell'offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. Il sindacato dell'Autorità non può, dunque, tradursi in una nuova verifica di merito, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità (tecnica) dell'Amministrazione, né può comportare una verifica delle singole voci dell'offerta, poiché così facendo si invaderebbe una sfera propria della P.A.

2. Nell'ambito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, non può ravvisarsi un'illegittimità nella mera circostanza che la stazione appaltante non abbia richiesto all'aggiudicatario il dettaglio di alcune voci di costo, in quanto, se la valutazione di anomalia deve essere compiuta in modo globale e sintetico, riferendola all'intera offerta e non alle singole voci di costo ritenute incongrue (avulse dall'incidenza che potrebbero avere sull'offerta economica nel suo insieme), non è obbligatorio analizzare ogni singola voce, ma concentrarsi su quelle di maggiore rilevanza economica, effettuando una valutazione complessiva sulla sostenibilità e affidabilità dell'offerta.

3. La motivazione del relativo giudizio di anomalia deve essere comunque puntuale e analitica in caso di giudizio negativo.